



Rep. Gen. n. 2701

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive
Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 534 del 22-12-2016

(n. 1643 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI ORTONA. PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO CHE:

- in data 30.09.2016, è venuto a scadere il contratto relativo ai servizi di igiene ambientale affidati alla società "Ortona Ambiente S.p.A";
- con deliberazione n. 78 del 01.07.2016, il Consiglio Comunale ha affidato ad "ECO.LAN S.p.A", società partecipata *in house*, con sede in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1, il servizio pubblico di igiene urbana comprensivo di raccolta, trasporto, smaltimento/trattamento rifiuti e di spazzamento delle strade e che, previa sottoscrizione del contratto di affidamento in data 23.08.2016, rep. 2384, registrato ad Ortona l'08.09.2016 al n. 327, a far data dal 01.10.2016, lo stesso è regolarmente e puntualmente svolto da detta Società;
- i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti sul territorio comunale, una volta raccolti dalla Società affidataria del servizio di igiene ambientale, vengono conferiti in discarica autorizzata;

RICHIAMATA la Determina di settore n. 314 del 23.08.2016 ad oggetto: "*Servizio di Igiene Urbana del Comune di Ortona. Approvazione schema di contratto*", con cui, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 78/2016, sopra citata, e della deliberazione di Giunta comunale n. 218 del 22.08.2016, tra l'altro, si approvava lo schema di contratto in forma pubblico-amministrativa tra il Comune di Ortona e la società partecipata "ECO.LAN S.p.A", con sede in Lanciano, per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana e inoltre, si impegnava sul capitolo n. 31103005, in favore della società "ECO.LAN S.p.A" con sede in Lanciano – Via Arco della Posta n. 1 P.IVA 01537100693 la somma di € 179.750,13 per lo smaltimento dei rifiuti periodo ottobre – dicembre dell'anno 2016;

DATO ATTO che, in data 23/08/2016, è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio di che trattasi, contraddistinto col numero 2384 di repertorio, registrato ad Ortona l'08/09/2016 al n. 327, e che, a

far data dal 01/10/2016, è iniziato il regolare e puntuale svolgimento dello stesso da parte di detta Società;

RICORDATO:

- che la società "I.G.A.M S.r.l" ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, avverso l'affidamento *in house* ad "ECO.LAN S.p.A" da parte del Comune di Ortona del servizio di igiene urbana sopra ricordato, chiedendo anche la provvisoria sospensiva del detto affidamento, in attesa del giudizio di merito, ricorso iscritto al numero di registro generale 121 del 2016;

- che l'adito TAR per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, in data 21/10/2016 ha pronunciato la sentenza n. 345/2016, pubblicata il 03/11/2016, con cui ha accolto il ricorso presentato dalla "I.G.A.M. S.r.l", annullato l'atto di affidamento sopra richiamato e dichiarato inefficace il contratto tra le parti;

VISTO che, valutando l'Ente l'opportunità di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato contro detta sentenza, nelle more della risoluzione della problematica aperta dalla sentenza del TAR sopra riportata, costituendo la gestione dei servizi di igiene urbana attività di pubblico interesse, disciplinata per garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo, non interrompibile, a rischio di gravi pericoli per la salute pubblica e l'ambiente, con Ordinanza Sindacale n. 107 del 11.11.2016 ad oggetto: "*Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006*";

1. si ordinava alla società "ECO.LAN S.p.A" la prosecuzione per mesi sei, reiterabili per un periodo non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, la gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 2384/2016, inclusi i servizi aggiuntivi affidati con determinazione dirigenziale n. 419 del 21.10.2016, di pulizia e manutenzione del verde del cimitero capoluogo, esclusa la gestione delle lampade votive;
2. si demandava al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive l'adozione degli atti relativi alla disciplina del rapporto negoziale di cui al punto precedente.

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto di quanto sopra evidenziato, sotto il profilo dell'adeguamento e modifica degli atti già assunti in riferimento al servizio di igiene urbana;

VISTA, inoltre, la nota prot. 11035/U del 22.12.2016 della società "ECO.LAN S.p.A" ad oggetto: "*Gestione del servizio di igiene urbana – integrazione nostra nota 10591/U del 21.12.2016*", acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 36483, con la quale, in merito all'importo dei corrispettivi da rendere mensilmente per la gestione del servizio di igiene urbana di che trattasi, la stessa ha comunicato che, per il solo anno 2016, emetterà, nei confronti del Comune, le fatture di pagamento scorporando i costi relativi alla smaltimento dei rifiuti indifferenziati in discarica, costi che il Comune pagherà direttamente al Concessionario, "Consorzio Servizi Ecologici del Frentano", dietro presentazione da parte di quest'ultimo della relativa fattura;

CONSIDERATO che, per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati in discarica autorizzata, viene stimato un importo pari a € 100.000,00 per il periodo ottobre– dicembre 2016;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad impegnare per il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, relativi al periodo ottobre – dicembre 2016, in favore del "Consorzio Servizi Ecologici del Frentano" con sede in Lanciano – Strada provinciale Pedemontana Cerratina P.IVA 01557190699, l'importo stimato di € 100.000,00 compreso di IVA al 10%, assumendo il medesimo a carico del bilancio con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, con riduzione, per lo stesso importo, dell'impegno n. 20160002681 assunto in favore della società "Eco.lan S.p.A" e pertinente allo stesso periodo;

DATO ATTO che la ditta "Consorzio Servizi Ecologici del Frentano" risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL_5229196 del 31/10/2016, scadenza 28/02/2017;

PRESO ATTO che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'ANAC il codice CIG: 65830096E0;

PRECISATO, inoltre, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo, essendo stato determinato sulla base di una stima presunta, potrà essere ricomputato a favore della società "Eco.lan S.p.A".

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se qui non materialmente trascritte;
2. **Di prendere atto** che, con Ordinanza Sindacale n. 107 del 11.11.2016 è stato ordinato alla società "ECO.LAN S.p.A" la prosecuzione per mesi sei, reiterabili per un periodo non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, la gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona agli stessi patti e condizioni di cui al contratto per. n. 2384/2016, inclusi i servizi aggiuntivi affidati con determinazione dirigenziale n. 419 del 21.10.2016, di pulizia e manutenzione del verde del cimitero capoluogo, esclusa la gestione delle lampade votive;
3. **Di dare atto**, pertanto, che la copertura finanziaria dell'obbligazione di che trattasi, avente dall'11/11/2016 la sua fonte nella menzionata Ordinanza Sindacale n. 107/2011, è assicurata dagli impegni di spesa in favore della predetta società "Eco.lan S.p.a", per il periodo di effettiva vigenza della stessa, nn. 20160002681 e 20160002682, e nn. 20170000021 e 20160000022;
4. **Di prendere atto**, altresì, che, per il trimestre ottobre/dicembre 2016, i corrispettivi dei costi relativi alla smaltimento dei rifiuti indifferenziati in discarica saranno pagati dal comune di Ortona direttamente al Concessionario, "Consorzio Servizi Ecologici del Frentano", dietro presentazione da parte di quest'ultimo della relativa fattura;
5. **Di ridurre** l'impegno di spesa n. 20160002681 in favore della società "Eco.lan S.p.A" con sede in Lanciano – Via Arco della Posta n. 1, dell'importo complessivo di € 100.000,00 comprensivo di IVA al 10%, presuntivamente necessario per il pagamento diretto di quanto indicato al precedente punto n. 4;
6. **Di impegnare**, per il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati, relativi ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016, in favore del Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, gestore per la Società Eco.lan S.p.A, della discarica consortile il località Cerratina del Comune di Lanciano, l'importo presunto di € 100.000,00 comprensivo di IVA al 10%, come precisato ai precedenti punti nn. 4 e 5, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	31103005
Impegno n.	20160004420 0
Codice creditore	58
Nome creditore	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGICI DEL FRENTANO
Codice Fiscale / Partita Iva	01557190699
Indirizzo	LOCALITA' CERRATINA, SNC – 66034 LANCIANO (CH)
PEC	ecofrentano@pec.it
Causale	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI – IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE – DICEMBRE ANNO 2016
CIG	658300960
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	100.000,00

7. **Di imputare** la spesa complessiva di euro 100.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	31103005	100.000,00

8. **di stabilire** di liquidare con successive determinazioni le fatture regolarmente presentate dalla società "Consorzio Servizi Ecologici del Frentano" per il servizio regolarmente svolto;

9. di dare atto, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo, essendo stato determinato sulla base di una stima presunta, potrà essere ricomputato a favore della società “Eco.lan S.p.A”, nei limiti del corrispettivo mensile omnicomprensivo.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 29.12.2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993